

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4433 del 02/09/2022
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BUDRIO (BO) TITOLARE: PIZZOLI SPA CODICE PRATICA N. BO00A0616/22VR
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4539 del 29/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: BUDRIO (BO)

TITOLARE: PIZZOLI SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0616/22VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determina n. 3101 del 31/08/2016, con la quale è stato rilasciato alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373, il rinnovo della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n.6374/2006, da un pozzo di proprietà, profondo 216 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Budrio al Foglio 120 mappale 14 (di seguito **pozzo 1**), con scadenza al 31/12/2025, alle seguenti condizioni:

- il prelievo è stabilito con una portata massima di 8,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 150.000 mc/a, ad uso industriale, di trasformazione di prodotti ortofrutticoli (patate);

- di monitoraggio dei volumi di prelievo annuale e di misura in continuo dei livelli piezometrici nel pozzo, mediante installazione di idonei dispositivi di misura, con obbligo di trasmissione annuale dei relativi dati di misura;

- di attuazione di misure di risparmio idrico;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/72174 del 02/05/2022 (procedimento B000A0616/22VR) e successiva integrazione Prot. n. PG/2022/88624 del 27/05/2022 con la quale il concessionario:

- ha richiesto la variante sostanziale alla concessione consistente in un aumento di prelievo del volume massimo annuale fino a 180.000 mc e nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo (di seguito **pozzo 2**);

- ha comunicato la realizzazione di misure di risparmio idrico consistenti nel recupero delle acque di depurazione e riutilizzo nelle attività a servizio della produzione, sostanzialmente nel raffreddamento dei gruppi frigoriferi, per le quali non è necessario il requisito di potabilità;

vista la nota Prot. n. PG/2022/46349 del 21/03/2022 con la quale il concessionario in risposta al preavviso di diniego dell'amministrazione con Prot. n. PG/2022/95090 del 08/06/2022 all'aumento di prelievo:

- **ha confermato, pur in assenza dell'aumento di prelievo, la richiesta di autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo fino alla profondità di 250 m con due filtri di captazione a partire da 236 m**, su terreno censito al NCT del comune di Budrio (BO) al foglio 120 mappale 343, come ulteriore pozzo da utilizzare in caso di malfunzionamenti di quello esistente;

verificata la corretta posizione del pozzo 1 nel punto di coordinate UTM RER X:702266 e Y:934901;

considerato che l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del RR n. 41/2001 è una variante sostanziale alla concessione ed il procedimento è da assoggettare a quello di nuova concessione previsto dal Titolo II del medesimo RR ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 210 del 06/07/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2022/101516 del 20/06/2022 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere dell' ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto agli atti al Prot. n. PG/2022/102123 del 21/06/2022 espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

considerato che deve essere acquisito il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi 1 e 2) nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate), ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione dal pozzo 1 e quella dal pozzo 2 di progetto:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), **il corpo idrico sotterraneo:** *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, con limite con il sovrastante corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS* posto alla profondità di circa 134 m; caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per il quale, pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - soggiacenza piezometrica media (2010-2012) compresa tra -15 e -20 m da p.c., con trend (2002-2012) positivo e con cono di depressione piezometrico centrato in prossimità dei pozzi; -

subsidenza caratterizzata nel periodo 2006-2011 da valori di abbassamento del suolo compresi tra -22,5 e -20,0 mm/a passante nel periodo 2011-2016 a valori compresi tra -20,0 e -17,50 mm/a, con persistenza di un cono di depressione centrato in prossimità dei pozzi;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **comporta un rischio ambientale (repulsione)** per il corpo idrico d'interesse, per impatto moderato e criticità elevata, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

dato atto della congruità del prelievo, sulla base dei fabbisogni idrici dichiarati dal richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore per destinazione d'uso, e tenuto conto delle misure di risparmio idrico adottate;

verificato che sia i più recenti dati piezometrici dei pozzi B095-00 e B038-00 della rete di monitoraggio regionale, riferiti al periodo 2016-2018, sia quelli di subsidenza riferiti al periodo 2011-2016, confermano per il corpo idrico d'interesse la persistenza del cono di depressione piezometrico e di subsidenza nell'area di interesse;

considerato che, dai dati locali di monitoraggio 2016-2021 presentati dal concessionario, si desume che:

- nell'anno 2016 il volume prelevato è stato pari a 131.859 mc, mentre nel periodo 2017-2021, i volumi prelevati sono stati costanti pari a circa 100.000 mc, con punta di 102.030 nel corso dell'anno 2017;

- il livello di soggiacenza piezometrica si è mantenuto sostanzialmente costante, nel periodo, con valori medi annuali, statici di circa 20 m e dinamici di circa 34 m;

considerato che, dai dati locali a disposizione, emerge nel periodo, a parità di volume medio di prelievo annuale di circa 100.000 mc, una situazione di sostanziale invarianza dello stato piezometrico e del relativo cono di depressione, così come evidenziato dalla rete di monitoraggio regionale;

considerato, pertanto, che un aumento del volume medio di prelievo annuale fino ai volumi massimi consentiti di concessione di 150.000 mc/a, possa comportare un peggioramento delle condizioni di piezometria e di subsidenza e quindi un rischio per il mantenimento dello stato quantitativo del corpo idrico;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione dal pozzo 2 se fosse esercitata ad una profondità inferiore a circa 134 m dal p.c.:**

1. **interesserebbe**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), **il corpo idrico sotterraneo: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS**, caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per il quale pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - soggiacenza piezometrica media (2010-2012) compresa tra -5 e -10 m da p.c., con trend (2002-2012) positivo;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **comporterebbe un rischio ambientale (repulsione)** per il corpo idrico d'interesse, per impatto *moderato* e criticità *media*, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

valutato, pertanto, che, stante le migliori condizioni di soggiacenza piezometrica del corpo idrico sotterraneo confinato superiore rispetto a quello confinato inferiore, sia comunque opportuno valutare in sede di perforazione del nuovo pozzo 2, la possibilità di ricercare e captare acquiferi più superficiali contenuti fino alla profondità di circa 134 m;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della variante sostanziale alla concessione, di perforazione del pozzo 2 con le modalità di progetto presentate, alle

seguenti condizioni:

- fino alla profondità iniziale di 134 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali. **La possibilità di estendere la ricerca e la captazione fino alla profondità massima di 250 m**, all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi entro il suddetto limite e **dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;**

- di installazione di idonei dispositivi di misura del volume di prelievo annuale lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo e di dispositivi di misura in continuo del livello piezometrico nel pozzo;

- **di monitoraggio piezometrico in continuo sia dal pozzo 1 che dal pozzo 2**, con obbligo di trasmissione annuale all'amministrazione dei relativi dati, per verificare che l'esercizio della concessione nei volumi massimi di prelievo fissati di 150.000 mc/a non provochi un peggioramento delle condizioni piezometriche del corpo idrico e di quelle di subsidenza;

- di fissare la scadenza della concessione al 31/12/2031, al termine della quale, l'eventuale rinnovo della concessione per un volume massimo di 150.000 mc/a sarà subordinato agli esiti dei dati di monitoraggio;

- **di presentare entro il termine del 31/12/2023** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi utilizzate nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate), ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi di acque pubbliche concessi a servizio del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate) sono assimilati a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che la variante sostanziale concessa non comporta un adeguamento del canone di concessione;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione annuale fino al 31/12/2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;
- del canone 2022 pari a € 2189,32;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 120,71;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/130083 del 05/08/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373, **la variante sostanziale** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determina n. 3101 del 31/08/2016, **alle seguenti condizioni:**

- mediante due pozzi, denominati pozzo 1, esistente, e pozzo 2, da perforare, ubicati, rispettivamente, sui terreni di proprietà identificati al NCT del comune di Budrio (BO) al Foglio 120 mappali 14 e 343;
- **con un una portata massima di 8,5 l/s da ogni pozzo, per un volume massimo complessivo di 150.000 mc/a, ad uso industriale.**

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **di presentare entro il termine del 31/12/2023** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi, utilizzate nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate), ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di autorizzare il concessionario alla perforazione del pozzo 2 nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA**

PERFORAZIONE" parte integrante e sostanziale della presente determina. L'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2189,32**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in **€ 2189,32**, necessita di un adeguamento di **€ 120,71** in aggiunta agli importi precedentemente versati di € 1778,60 in sede di concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 6374/2006 (pratica BO00A0616) e di € 290,00 in sede di rinnovo di concessione rilasciata con Determina n. 3101 del 31/08/2016 (pratica BO00A0616/06RN01) per un importo complessivo di € 2068,60;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare la presente concessione a:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione, per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita inizialmente fino alla profondità di 134 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali. **La possibilità di estendere la ricerca e la captazione fino alla profondità massima di 250 m**, all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi entro il suddetto limite e **dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;**

E' data facoltà di procedere alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro fino alla profondità massima prevista nelle due fasi di ricerca, alla esecuzione di log geofisici e prove in situ (slug test e prove di portata) per la verifica della stratigrafia dei terreni e la caratterizzazione idrogeologica degli acquiferi, attraversati.

In generale, dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali e il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata

rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) nel pozzo dovranno essere inseriti idonei dispositivi:

- per la misurazione dei volumi di prelievo e apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua, sulla tubazione di mandata della pompa;

- per la misurazione dei livelli piezometrici in continuo nel pozzo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Misure in situ

11) A fine lavori si dovrà:

- misurare il livello statico della falda;
- effettuare una prova di pompaggio sull'acquifero oggetto di captazione (eseguita ad almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta);
- definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);

Smaltimento materiali di perforazione

12) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno

essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

13) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

14) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con la ditta esecutrice ed eventualmente con il professionista incaricato della direzione lavori,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

una Relazione Tecnica, a firma di professionista di settore, contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- la misura del livello piezometrico statico della falda; i dati della prova di pompaggio eseguita; la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;

- cartografia alla scala 1:5.000 del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTMER;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento dei pozzi;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura, volume e piezometria installati.

15) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante due pozzi dai corpi idrici sotterranei:

- *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, mediante il pozzo denominato **pozzo 1**, esistente, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Budrio (BO) al Foglio 120 mappale 14, nel punto di coordinate UTM RER X:702266 e Y:934901, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

- *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS e/o - Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, mediante il pozzo denominato **pozzo 2, da perforare** sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Budrio (BO) al Foglio 120 mappale 343, nel punto di coordinate UTM RER X:702293 e Y:934777, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 216 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro di 180 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 4 Kw, regolata alla portata massima e media di esercizio di 8,5 l/s.

c) il pozzo 2 potrà avere una profondità massima di 250 m e dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato alla presente concessione: **PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE;**

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 8,5 l/s da ogni pozzo per un volume massimo complessivo di prelievo di 150.000 mc/a;

D) la risorsa prelevata è utilizzata nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate). Tale uso è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c)

della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e quello del livello piezometrico, in continuo, da entrambi i pozzi;
- trasmettere all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo annuali e di piezometria, rilevati nel corso dell'anno precedente. La **Relazione** (in formato digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume) illustra ed analizza i dati rilevati;
- **presentare entro il termine del 31/12/2023** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi, utilizzate nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofruttilicoli (patate), ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;
- collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad

informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di

rinnovo prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001,

l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.